

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA

in composizione monocratica, nella persona del Consigliere Valeria MISTRETTA, ha pronunciato la seguente

SENTENZA PARZIALE

sul ricorso iscritto al n. 26307 del registro di segreteria, proposto dal sig. OMISSIS, nato a OMISSIS in data OMISSIS (C.F. OMISSIS), residente in OMISSIS in via OMISSIS, rappresentato e difeso dagli Avvocati Francesco LEONE (C.F. LNEFNC80E28D976S pec francescoleone@pec.it), Simona FELL (C.F. FLLSMN85R68G273D pec simona.fell@pec.it) e Ciro CATALANO (C.F. CTLCRI89A28G273R pec cirocatalano@pec.it) presso il cui studio in Palermo, nella via Libertà n. 62, è elettivamente domiciliato contro:

- il Ministero della Difesa in persona del Ministro *pro tempore*, con sede in via XX Settembre 123/A, 00187 Roma, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato;
- il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri in persona del Comandante Generale *pro tempore*, con sede in viale Romania 45, 00197 Roma, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato con sede in Cagliari;
- il Ministero dell'Economia e delle Finanze in persona del Ministro *pro tempore* con sede in via XX Settembre, 97, 00187 Roma, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato;

e nei confronti dell'INPS Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del rappresentante legale *pro tempore*, con sede territorialmente competente in viale Regina Margherita 1, Cagliari, rappresentato e difeso dall'Avvocatura INPS.

Uditi, nella pubblica udienza del 10 marzo 2026, l'Avvocato Laura FENUDI, per delega dell'Avvocato LEONE, per il ricorrente e l'Avvocato Alessandro DOA per l'INPS.

Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa.

RITENUTO IN FATTO

Il signor OMISSIS, con ricorso depositato in data 10 gennaio 2025, ha chiesto di accertare e dichiarare il proprio diritto al riconoscimento della causa di servizio, in quanto la patologia “diabete mellito tipo 1” contratta sarebbe dipendente dal servizio svolto, con contestuale liquidazione dei benefici derivanti e del conseguente diritto alla pensione privilegiata artt. 64, 67 D.P.R. n. 1092/73 con liquidazione dei ratei pregressi a decorrere dal pensionamento.

In via istruttoria ha chiesto: di ammettersi ordine di esibizione a carico delle Amministrazioni destinarie del ricorso con particolare riferimento al fascicolo amministrativo del militare e al decreto n.1486/D della Direzione delle pensioni militari del collocamento al lavoro dei volontari congedati e della leva – III reparto – 8^a Divisione 2^a Sezione di Roma datato 29/08/2008 e correlati, avente a oggetto il riconoscimento dello stato ansioso/depressivo; di ammettersi ordine di esibizione a carico delle Amministrazioni destinarie del ricorso con riferimento al Foglio Matricolare e allo Stato di Servizio del militare; di disporre una CTU

medico-legale.

Il ricorrente ha rappresentato di essere stato appartenente all'Arma dei Carabinieri dal 10/06/1988 (anno di arruolamento) al 3/12/2020 (data di cessazione dal servizio), di essere cessato dal servizio con il grado di Maresciallo aiutante e di essere titolare della pensione diretta di inabilità dal 3/03/2021 iscritta al n. OMISSIS.

In data 28/01/2019, è stata accertata al sig. OMISSIS infermità per sussistenza del "diabete mellito di tipo 1 scompensato" ed è stato riformato in data 3/12/2020 dalla CMO dell'Ospedale Militare di Cagliari. In sede di riforma, egli ha chiesto di essere sottoposto ai previsti accertamenti sanitari per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, con apposita domanda.

Già nel 2001 al ricorrente era stato diagnosticato "stato ansioso depressivo", riconosciuto nel 2006 come causa di servizio con Decreto n. OMISSIS della Direzione delle pensioni militari da ritenere concausa rispetto al diabete di tipo 1 (elemento di non secondaria importanza, considerato che lo stato ansioso depressivo è patologia connessa al diabete, secondo letteratura scientifica vigente).

Secondo la prospettazione difensiva, vi sarebbe un evidente nesso di causalità tra le patologie riscontrate al ricorrente. Se da una parte lo stato ansioso è stato giudicato come dipendente da fatti di servizio, la patologia del diabete di tipo 1 contratta in seguito si collegherebbe indissolubilmente al suo ruolo operativo. Considerato che, dopo il 2006 (anno di riconoscimento dello stato ansioso depressivo come dipendente dal servizio espletato) il sig. OMISSIS era ancora in servizio, si potrebbe affermare che

la menomazione dell'integrità fisica (diabete tipo 1) si qualifichi come un aggravamento del suo quadro clinico, generato dall'estenuante attività lavorativa alla quale sarebbe stato sottoposto, illustrata nel ricorso introduttivo.

Ulteriori patologie dalle quali è stato affetto dal 2017 in poi sarebbero riconducibili al diabete.

A seguito di regolare presentazione di domanda di causa di servizio, ai sensi dell'art. 2 D.P.R. n. 461/2001 il sig. OMISSIS è stato sottoposto a visita, di cui si dà atto con il verbale BL/S n° OMISSIS redatta della Commissione Medico Ospedaliera di Cagliari. Quest'ultima ha confermato il "diabete di tipo 1 complicato da retinopatia diabetica". Per le infermità di cui al giudizio diagnostico (Diabete mellito, insulino – dipendente) il sig. OMISSIS è stato giudicato non idoneo permanentemente al SMI e da collocare in congedo assoluto, facendo decorrere il giudizio di inidoneità dal 3/12/2020.

Con il verbale mod. B OMISSIS, la CMO di Cagliari, in data 21/01/2021, ha ascritto l'infermità oggetto di questo giudizio alla Tabella A – categoria Quinta.

Con il parere n. 678082021, il 25/01/2022 il Comitato di Verifica per le cause di servizio istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha stabilito che l'infermità "DIABETE MELLITO TIPO 1 IN TRATTAMENTO INSULINICO COMPLICATO DA RETINOPATIA" non può riconoscersi come dipendente da fatti di servizio.

In data 26/01/2022, con decreto n. OMISSIS, il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, vista la domanda di riconoscimento della causa

di servizio presentata dal sig. OMISSIS in data 21/01/2020 relativamente al Diabete mellito di tipo 1 diagnosticato, ha decretato tale infermità come non dipendente da causa di servizio.

In data 21/11/2023, il ricorrente ha presentato regolare domanda di pensione di inabilità di privilegio per la patologia “diabete mellito tipo 1 con trattamento insulinico complicato da retinopatia diabetica e per la patologia dello stato ansioso depressivo” (protocollo domanda 1NPS. OMISSIS). L’Istituto Previdenziale non ha riscontrato la precedente istanza.

Secondo la difesa, il Comitato di Verifica avrebbe errato nel giudicare la patologia “diabete tipo 1” come non dipendente da fatti di servizio, in quanto essa, qualificabile come nuova infermità, sarebbe interdipendente dallo stato ansioso/depressivo già riconosciuto come dipendente da fatti di servizio; sussisterebbero, quindi, i presupposti giuridici e clinici per il riconoscimento della dipendenza del “diabete tipo 1” da fatti di servizio e il ricorrente avrebbe diritto a vedersi riconosciuti i benefici del Testo Unico Pensioni, con conversione della pensione di inabilità in pensione privilegiata ordinaria.

Il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri si è costituito in giudizio con memoria depositata in data 1° agosto 2025 con la quale ha, in via pregiudiziale, eccepito l’assenza di un concreto interesse a ricorrere avverso il provvedimento contestato, in quanto lo stesso - a differenza del provvedimento dell’I.N.P.S. competente all’emissione del provvedimento di pensione privilegiata - non dispone in ordine al rapporto di quiescenza o di pensione privilegiata per cui sussiste la giurisdizione speciale della Corte

dei conti. La giurisdizione relativa alle questioni - invece - afferenti al rapporto lavorativo e ogni altra attinente al rapporto d'impiego e, quindi, riferita al giudizio di dipendenza di infermità da causa di servizio finalizzato all'equo indennizzo, deve essere ricondotta in capo al Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente, pertanto, il Comando ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione, in quanto competente in via esclusiva a esprimersi sulla concessione dell'equo indennizzo – oggetto del provvedimento contestato – sarebbe il solo giudice amministrativo.

Nella memoria si osserva che il ricorso non avrebbe introdotto alcun contenzioso di rilievo pensionistico: dall'istanza presentata dall'interessato in data 21.01.2021 si evince chiaramente che la stessa era espressamente finalizzata al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, nonché di equo indennizzo, senza alcun riferimento a un beneficio pensionistico.

Inoltre, sempre in via pregiudiziale, il Comando ha eccepito l'inammissibilità per violazione del principio del *ne bis in idem*, avendo il sig. OMISSIS già nel 2023 proposto lo stesso ricorso con giudizio n. 25939 conclusosi con la sentenza n. 61/2024.

Nel merito, il ricorso deve essere respinto perché privo di fondamento.

Inoltre, il contestato provvedimento del Comando Generale ha natura vincolata ed è subordinato all'accertamento preventivo esperito dal C.V.C.S., organo al quale è attribuito, in via esclusiva, l'accertamento in ordine al giudizio di dipendenza da causa di servizio delle infermità/lesioni all'esito del quale è tenuto ad esprimersi con parere motivato.

Il Comitato di Verifica è l'unico organo competente a esprimere un giudizio

conclusivo e il suo avviso vincola l'Amministrazione, la quale deve solo verificare se, nell'esprimere le proprie valutazioni, esso abbia tenuto conto delle considerazioni svolte dagli altri organi, con la conseguenza che un onere di motivazione a carico dell'Amministrazione è concepibile solo se essa, per gli elementi di cui dispone e che non sono stati acquisiti dal Comitato, ritenga di poter esprimere un diverso avviso.

Dall'esame congiunto di tutti gli atti contenuti nel fascicolo, il Comitato di Verifica ha avuto modo di comprendere le vicende di impiego che hanno riguardato il ricorrente e di vagliarne la potenziale capacità lesiva in ragione del tempo trascorso e della natura del servizio espletato; dall'analisi così condotta, il Collegio ha conclusivamente ritenuto la patologia all'esame non riconducibile al servizio reso dal ricorrente.

Nella memoria si evidenzia, altresì, che nella nozione di concausa efficiente e determinante di servizio, da considerare fattore generativo della malattia, possono farsi rientrare soltanto fatti ed eventi eccedenti le ordinarie condizioni di lavoro, con esclusione quindi delle circostanze e condizioni generiche, quali inevitabili disagi, fatiche e momenti di stress, che costituiscono fattore di rischio ordinario in relazione alla vita militare.

In conclusione, il Comando ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile già in via pregiudiziale per difetto dell'autorità adita, per violazione del principio del "ne bis in idem" e per la mancanza di una condizione dell'azione, e in ogni caso infondato nel merito e come tale da respingere unitamente alla richiesta istruttoria di CTU.

L'INPS si è costituito in giudizio a ministero degli Avvocati Marina OLLA e Alessandro DOA con atto depositato in Segreteria in data 8 settembre

2025, con il quale ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alla domanda relativa all'accertamento del riconoscimento della causa di servizio, essendo competente l'Amministrazione datoriale e ha contestato fondamento e rilevanza della domanda relativa al riconoscimento della pensione privilegiata.

L'Istituto previdenziale ha rappresentato che il ricorrente, in data 21/11/2023 ha presentato all'INPS la domanda volta al riconoscimento della pensione privilegiata. Successivamente, il 10/06/2024, l'Istituto ha richiesto all'amministrazione datoriale (Arma dei Carabinieri) notizie in ordine al riconoscimento dell'eventuale causa di servizio, in relazione alla domanda per la pensione privilegiata, allegando alla stessa la documentazione amministrativa in proprio possesso.

Il 5/8/2025, in pendenza del presente giudizio, il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri ha inviato una PEC all'ufficio personale del Comando Legione Carabinieri Sardegna e, per conoscenza anche all'Ente previdenziale, con la quale ha richiesto l'invio della documentazione necessaria per l'istruttoria della pratica.

Allo stato, pertanto, l'INPS ha insistito per l'insussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento dell'invocata prestazione, con conseguente infondatezza dell'avverso ricorso.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, si è costituito in giudizio con memoria depositata il 10 dicembre 2025, nella quale ha precisato che il Comitato, con l'emissione del parere, ha concluso il sub procedimento ad esso spettante nell'ambito del complessivo procedimento di riconoscimento della causa di servizio per

le infermità “Diabete Mellito tipo 1 in trattamento insulinico complicato da retinopatia”, mentre al suddetto organo tecnico non è stato mai chiesto di esprimersi in merito all’interdipendenza ventilata nel ricorso.

In via del tutto preliminare, nella memoria si eccepisce il difetto di legittimazione passiva del C.V.C.S., che partecipa al procedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità per la sola fase di accertamento del nesso causale con i fatti di servizio, restando estraneo al provvedimento finale che è di esclusiva competenza dell’Amministrazione di ultima assegnazione (in questo caso il Ministero della Difesa), di conseguenza, la mancanza dell’efficacia lesiva del parere e la possibilità di far valere ogni doglianza nei confronti dell’atto finale del procedimento escludono in radice la legittimazione passiva del Comitato nel presente giudizio.

Nel merito, si sottolinea che il Comitato ha proceduto a una scrupolosa disamina di tutta la documentazione, trasmessa dall’Amministrazione procedente, ponendo particolare attenzione a ogni aspetto delle mansioni lavorative svolte dal sig. OMISSIS sotto tutti i profili (modalità, tipologia e condizioni) e valutando la capacità lesiva, anche in relazione alle condizioni fisiche individuali atteso che il C.V.C.S. ha acquisito, oltre al prescritto rapporto informativo, lo stato matricolare dell’interessato.

Appare, quindi, infondata l’argomentazione difensiva sul difetto di istruttoria e di motivazione degli atti impugnati secondo la quale il Comitato di verifica si sarebbe limitato in maniera generica a rigettare la domanda.

Analogamente, si ritiene inammissibile la richiesta di consulenza medico

legale formulata in via istruttoria, in quanto diretta a colmare le lacune probatorie della parte.

In conclusione, il Ministero ha chiesto: in via preliminare, di dichiarare la carenza di legittimazione passiva del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Comitato di Verifica per le Cause di Servizio; nel merito, di rigettare il ricorso perché infondato in fatto e in diritto, con reiezione di ogni richiesta istruttoria.

All'udienza del 10 marzo 2026 l'Avvocato FENUDI ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo e ha chiesto che sia nominato il CTU. L'Avvocato DOA ha confermato le difese scritte.

Considerato in

DIRITTO

1. L'eccezione di difetto di giurisdizione non merita accoglimento.

A tale proposito, va precisato che il sig. Salvatore OMISSIS in data 21/11/2023 ha presentato domanda di pensione di inabilità di privilegio per la patologia diabete mellito tipo 1 con trattamento insulinico complicato da retinopatia diabetica e per la patologia dello stato ansioso depressivo (protocollo domanda 1NPS. OMISSIS).

Tale circostanza, assente nel giudizio conclusosi con la sentenza n. 61/2024 di inammissibilità, radica la giurisdizione di questa Corte, in quanto non è in discussione il riconoscimento dell'equo indennizzo, ma della dipendenza da causa di servizio di infermità per le quali è stata chiesta la pensione privilegiata.

2. Considerata la presenza della suddetta domanda, deve essere

conseguentemente respinta l'eccezione di **inammissibilità per mancanza di interesse ad agire**, essendo evidente l'interesse "attuale" del ricorrente ad acquisire certezza circa la dipendenza o meno dal servizio della patologia, al fine di poter conseguire la pensione di privilegio.

3. Analogamente, non merita accoglimento l'eccezione di **inammissibilità per il principio del *ne bis in idem***, trattandosi, nel caso oggi in discussione, di fattispecie differente rispetto a quella esaminata nel ricorso n. 25939 conclusosi con la sentenza n. 61/2024.

4. Va, poi, valutata la richiesta di **estromissione dal giudizio** del Ministero dell'Economia e delle Finanze, formulata nella memoria di costituzione in giudizio depositata in data 10 dicembre 2025. Pur considerando che gli organi medico legali che partecipano al procedimento amministrativo rendono pareri tecnici, che sono atti aventi natura endoprocedimentale rispetto al provvedimento conclusivo emanato dall'Amministrazione, la richiesta non può trovare accoglimento, posto che il ricorrente ha contestato il merito del parere reso dal Comitato di Verifica e che il giudizio ha ad oggetto la dipendenza da causa di servizio dell'infermità rappresentata; inoltre, poiché si può configurare un interesse di tutti i soggetti vocati in giudizio a contraddire sui requisiti di pensionamento del ricorrente, si ritiene indispensabile consentire agli stessi di formulare le proprie difese e osservazioni.

5. Non merita accoglimento, infine, la richiesta di **estromissione dal giudizio** dell'INPS, formulata nella memoria di costituzione in giudizio depositata in data 8 settembre 2025, considerata la domanda di pensione privilegiata presentata dal ricorrente all'Istituto previdenziale, che è il

soggetto deputato ad attribuire l'eventuale pensione privilegiata, evidentemente connessa all'esito del presente giudizio. Sul punto, si richiama l'orientamento giurisprudenziale affermatosi in materia pensionistica secondo cui: *“le attribuzioni di “ordinatore principale e secondario di spesa” costituiscono una mera ripartizione interna di competenza tra apparati della pubblica amministrazione [...] non dovendosi distinguere la figura di obbligato sostanziale passivo dell'unitario procedimento di pensione che vede necessariamente coinvolti entrambi i soggetti [...] indipendentemente dall'essere parti nel giudizio, in quanto titolari o portatori di interessi qualificati [...] direttamente incisi dall'esito del giudizio”* (v. Corte dei conti, Sez. Giur. Veneto, 18 ottobre 2019, n. 162, come richiamata dalla Sez. Giur. Puglia n. 66 del 1° febbraio 2021).

Così definite le questioni preliminari, ai fini della decisione del merito della causa si dispone con separata ordinanza.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto dal sig. OMISSIS:

- afferma la propria giurisdizione;
- respinge l'eccezione di inammissibilità del ricorso;
- respinge la richiesta di estromissione dal giudizio formulata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dall'INPS;
- riserva la pronuncia sulle spese alla decisione del ricorso nel merito;
- dà provvedimenti per l'ulteriore istruzione della causa con separata

ordinanza.

Per il deposito della sentenza è fissato il termine di sessanta giorni dalla data dell'udienza.

Così deciso in Cagliari, nell'udienza del 10 marzo 2026.

Il Giudice monocratico

Valeria Mistretta

Depositata in Segreteria il 01/04/2026

Il Dirigente

f.to digitalmente Paolo Carrus